Legge regionale 28 giugno 1982 , n. 42 - TESTO VIGENTE dal 23/01/2006

Istituzione di borse di studio per ricerche attinenti al settore agricolo ed agro - alimentare.

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:

1 L' abrogazione della presente legge ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).

2 Legge abrogata da art. 8, comma 56, L. R. 2/2006 a decorrere dall'1 gennaio 2006. Ai procedimenti amministrativi in corso continua ad applicarsi la normativa previgente.

Art. 1

(ABROGATO)

(1)(2)

Note:

1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).

2 Articolo abrogato da art. 8, comma 56, L. R. 2/2006 a decorrere dall'1 gennaio 2006. Ai procedimenti amministrativi in corso continua ad applicarsi la normativa previgente.

Art. 2

(ABROGATO)

(1)(2)

Note:

1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).

2 Articolo abrogato da art. 8, comma 56, L. R. 2/2006 a decorrere dall'1 gennaio 2006. Ai procedimenti amministrativi in corso continua ad applicarsi la normativa previgente.